

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

n. 26

Data 11.08.2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento sul funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

L'anno duemilaquattordici, il giorno Undici, del mese di Agosto, alle ore 18,05 ed in continuazione nella sala Consiliare del Comune, alla prima seduta in convocazione ORDINARIA, che è stata partecipata con avviso prot. 3552, del 05.08.2014, risultano presenti i signori consiglieri:

N	CONSIGLIERE	PRESENTE
1	TARSITANO GIULIO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	AVOLIO TOMMASO	SI
5	MOLLO GENNARO	NO
6	TERRANOVA NATALE	SI
7	BRUSCO LUIGI RINALDO	NO
8	GABRIELLI LUCIO	SI
ASSEGNATI N. 08		IN CARICA N. 08
		PRESENTI N. 06
		ASSENTI N. 02

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c.5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

Partecipa alla riunione, il Segretario Generale, dott. Giancarlo SIRIMARCO.

IL SINDACO-PRESIDENTE

INTRODUCE l'argomento in oggetto, iscritto all'O.D.G. predisposto per la seduta odierna e dà inizio ai lavori, dà per letta la proposta di deliberazione, dal momento che la stessa è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali nei modi e forme di legge, in quanto preventivamente depositata nel fascicolo del Consiglio, articolata nel testo come appresso riportato:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento sul funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.4, comma 1, lettera b) del DPR 28.05.2001, n.311 che, apportando modifiche al Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 635/40) ha sostituito gli artt.141 e 142 del regolamento stesso, contestualmente istituendo l'art.141/bis;

VISTO l'art.141 del "Regolamento di esecuzione al T.u.l.p.s." che, nella nuova formulazione, testualmente recita "per l'applicazione dell'art.80 della legge T.u.l.p.s. che subordina il rilascio della licenza per pubblico spettacolo alla verifica delle condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento sono istituite *commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti.....omissis*;

VISTO l'art.141/bis del Regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s. che testualmente recita: "salvo quanto previsto dall'art.142 *la commissione di vigilanza è comunale.....omissis*";

FATTO PRESENTE che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) all'art. 7 ha previsto che il Comune adotti regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

DATO ATTO che, la nomina della Commissione tecnica comunale, incaricata di fornire pareri tecnico consultivi relativamente all'idoneità dei luoghi, al fine del rilascio della licenza per pubblici spettacolo di cui all'art. 68 del T.u.l.p.s., è di competenza del Sindaco, ai sensi del citato art.141/bis del DPR 311/2001;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere ad approvare le modalità di funzionamento della commissione stessa, compreso il costo delle relative prestazioni, che deve essere a carico di chi ne richiede l'intervento;

VISTA la bozza del regolamento allo scopo predisposto;

RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione nel rispetto della normativa di cui sopra;

VISTI il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERARE

La premessa costituisce parte integrante del presente atto deliberativo;

DI APPROVARE il regolamento per il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all' art. 141/bis del T.u.l.p.s. allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

DI DICHIARARE l'adottanda deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**VERBALE DELL'ARGOMENTO N. 5 DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELL'11 OTTOBRE 2014 ORE 18,05**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

IL SINDACO-PRESIDENTE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE.

PRENDE PAROLA IL SINDACO-PRESIDENTE e si scusa, con i consiglieri di minoranza, di non aver convocato la commissione di cui all'O.D.G., per discutere sul regolamento, ne spiega le ragioni ricordando al consiglio comunale che nella palestra comunale è avvenuto un incidente, e più precisamente che una bambina è rimasta ferita per il crollo di una finestra, fortunatamente alla bambina non è successo nulla di grave, ma la famiglia ha sporto denuncia nei confronti dell'ente gestore. Attualmente il gestore sta ponendo in essere una serie di lavori per la messa in sicurezza della palestra comunale affinché essa sia resa funzionale prima dell'inizio dell'anno scolastico. Oggi, ricorda il Sindaco, la nuova norma in materia prevede o meglio impone l'istituzione di una nuova commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che si sostituisce alla commissione di vigilanza Provinciale con sede presso la Prefettura.

La nuova commissione avrà come Presidente il Sindaco; oggi, pertanto, si propone, con la massima urgenza, l'approvazione dell'O.D.G.. In tal modo questa commissione potrà esprimere giudizi in merito alla sicurezza della palestra comunale prima che inizi l'anno scolastico.

CHIESTA ED OTTENUTA PAROLA il Consigliere Lucio Gabrielli preannuncia voto favorevole e motiva il suo voto favorevole all'approvazione di questo regolamento in quanto è, per lui, atto dovuto per la sicurezza della collettività, si rammarica, infine, che l'approvazione dell'O.D.G. sia stato posto in essere solo dopo essere avvenuto un fatto grave come l'incidente sopra citato. Tutto ciò, secondo il Consigliere Gabrielli, perché questa Amministrazione manca di una programmazione adeguata.

PRENDE LA PAROLA IL SINDACO-PRESIDENTE ricordando che questa situazione è stata ereditata dalle precedenti Amministrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la proposta sopra riportata, in uno all'allegato regolamento di cui all'oggetto;

UDITI gli interventi che si sono succeduti nella discussione avvenuta nella presente seduta, riportati nel verbale in atti, sopra riportato;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione della proposta di deliberazione, avente per oggetto: **"Approvazione Regolamento sul funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo."**, in esame e degli atti che della stessa costituiscono allegati, che della stessa se ne condividono tutti presupposti di fatto e di diritto;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.
- il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267:

VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che di seguito si riporta:

PRESENTI N. 06 – VOTANTI N. 06 – ASTENUTI NESSUNO – VOTI FAVOREVOLI N.

06 – VOTI CONTRARI NESSUNO;

D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante del presente atto deliberativo;

DI APPROVARE il regolamento per il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all' art. 141/bis del T.u.l.p.s. allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

SUCCESSIVAMENTE

IL PRESIDENTE

RAVVISATA, altresì, l'urgenza a provvedere, propone al Consiglio comunale l'immediata eseguibilità della delibera in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONDIVISA la proposta del Presidente

VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che di seguito si riporta:

PRESENTI N. 06 – VOTANTI N. 06 – ASTENUTI NESSUNO – VOTI FAVOREVOLI N. 06 – VOTI CONTRARI NESSUNO;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

allegato "A" alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 11.08.2014

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 – COMPETENZE DELLA C.C.V.L.P.S.

ART. 3 – COMPONENTI E NOMINA

ART. 4 – CONVOCAZIONE

ART. 5 – RIUNIONI

ART. 6 – DECISIONI DELLA COMMISSIONE

ART. 7 – VERBALE

ART.8 – ESPRESSIONE DEL PARERE

ART.9 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

ART.10 – SOPRALLUOGHI

ART. 11 – UFFICIO DI SEGRETERIA

ART. 12 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE E FORMA DI PUBBLICITA'

Art. 1 Oggetto

Le presenti norme disciplinano il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 635/1940.

Art. 2 Competenze della C.C.V.L.P.S.

La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, d'ora innanzi denominata "Commissione", è competente, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., all'espressione dei pareri in ordine ai seguenti locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:

- locali cinematografici e teatrali e spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 spettatori;
- altri locali ed impianti di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza fino a 5000 spettatori;
- attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico inferiori o pari ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno.

Rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme quali "altri impianti di pubblico spettacolo e trattenimento" anche le manifestazioni a carattere temporaneo.

Devono ritenersi, invece, escluse dal campo di applicazione delle presenti norme le manifestazioni a carattere temporaneo e gratuito che si svolgano in luoghi all'aperto, non delimitati e privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, e per le quali sia previsto l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti di altezza non superiore a 80 cm e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

In relazione ai locali ed agli impianti di cui al comma 1, la Commissione, in particolare:

- a) esprime il parere sui progetti di nuovi locali e impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;
- b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali cinematografici e teatrali e degli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori e degli altri locali e impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica relativamente ai locali cinematografici e teatrali ed agli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori, e relativamente agli altri locali ed impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori;
- d) accerta, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 3/1998, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968;
- e) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Nei casi di cui ai commi precedenti la Commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Art. 3 Componenti e nomina

La Commissione è nominata dal Sindaco ed è composta:

- a) da un Responsabile di Settore dell'Amministrazione Comunale, che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato;
- c) dal Dirigente Medico dell'Azienda Sanitaria Locale, o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio, suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Fanno, inoltre, parte della Commissione, quali membri aggregati:

- a) un esperto in acustica, quando si tratti di locali o impianti che comportano un particolare impatto acustico;
- b) un rappresentante del CONI provinciale, o suo delegato, quando si tratti di impianti sportivi, come disposto dall'art. 3 del D.M. 18/03/96.

I membri aggregati sono nominati, unitamente ai membri ordinari, con il medesimo atto. L'esperto in elettrotecnica può essere nominato anche fra i dipendenti del Comune, in possesso di specifica professionalità tecnica, ovvero fra i dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni.

L'esperto in acustica può essere nominato fra i dipendenti dell'ARPACAL, in possesso di specifica professionalità tecnica, o fra i dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni. Della Commissione possono far parte, su richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, nominato dal Presidente della Commissione.

Per i membri di cui al comma 1, lett. a) ed f), ed al comma 2, lett. b) deve essere nominato almeno un supplente.

Le deleghe di cui al comma 1, lett. b), c), d), e), e comma 2, lett. b), devono essere conferite con atto scritto. E' consentito il conferimento di delega unica, per tutta la durata in carica della Commissione.

La Commissione dura in carica tre anni. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 293/1994, convertito in L. n. 444/1994, la nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente. Allo scopo, le procedure volte alla ricostituzione devono essere avviate almeno quattro mesi prima della scadenza prevista. In caso di mancata ricostituzione, si applica quanto disposto in materia dal citato D.L. n. 293/1994.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione, comporta la decadenza dalla nomina. La decadenza è disposta dal Sindaco, su proposta del Presidente della Commissione.

Art. 4 Convocazione

La Commissione è convocata dal Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta o il sopralluogo.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno, e può essere inviato anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.

In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a 24 ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi e, per conoscenza, a tutti i membri supplenti.

I membri effettivi, qualora siano impossibilitati a partecipare, provvedono ad informarne direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano, o a conferire le deleghe di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

Delle sedute e dei sopralluoghi della Commissione deve essere informato il destinatario del provvedimento finale.

Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

Art. 5 Riunioni

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei membri di cui all'art. 3, comma 1, nonché di quelli di cui all'art. 3, comma 2, quando invitati.

I Commissari hanno l'obbligo di astenersi dalle sedute o dai sopralluoghi qualora si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 51 del C.P.C..

Le sedute ed i sopralluoghi della Commissione si svolgono, di norma, in un giorno fisso della settimana, stabilito dalla Commissione stessa. In ogni caso, la Commissione si riunisce ogni volta che si renda necessario valutare altri progetti o procedere ad ulteriori sopralluoghi.

Nella prima seduta, la Commissione:

- individua il giorno della settimana fissato per le sedute;
- individua il giorno della settimana fissato per i sopralluoghi;
- individua i componenti designati ad effettuare i controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del R.D. n. 635/1940.

Art. 6 Decisioni della Commissione

Il parere della Commissione è sempre reso per scritto.

Il parere favorevole della Commissione deve essere espresso all'unanimità, qualora si tratti di locali o impianti di pubblico spettacolo di cui all'art. 2, comma 1. Nel caso di manifestazioni temporanee, il parere favorevole deve essere reso con la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti.

Ciascun Commissario ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del suo voto.

Art. 7 Verbale

Di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, che contiene una succinta esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.

Nel verbale sono anche riportati:

- l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, ove ne ricorra il caso, del conferimento della delega;
- l'indicazione della eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione;
- l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
- rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti ispezionati;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.

Il verbale, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.

Copia del verbale è tempestivamente inviata all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..

Gli originali dei verbali devono essere custoditi a cura del Segretario della Commissione, che li raccoglie annualmente in apposito registro cronologico, con pagine timbrate singolarmente, e li numera progressivamente. Il 31 dicembre di ogni anno il registro è annotato con l'attestazione del numero complessivo delle pagine, sottoscritta dal Segretario e dal Presidente della Commissione.

Ad ogni verbale deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione e delle deleghe eventualmente conferite.

Art. 8 Espressione del parere

Il parere della Commissione viene richiesto dall'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..

Nel caso di locali o impianti fissi di pubblico spettacolo, la Commissione esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla data di presentazione all'Amministrazione Comunale della domanda di autorizzazione regolare e completa.

Nel caso di impianti destinati a manifestazioni temporanee, la relativa domanda deve essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima della data stabilita per la manifestazione stessa. Tuttavia, l'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., può riservarsi di accettare domande pervenute oltre detto termine, tenuto conto della non rilevante entità della manifestazione. In ogni caso, non possono essere accettate domande di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee pervenute entro il 15° giorno precedente la data prevista per la manifestazione stessa.

Ai fini dell'espressione del parere di cui ai commi precedenti, l'Ufficio di cui al comma 1 provvede a trasmettere alla Commissione la richiesta di autorizzazione, regolare e completa della documentazione di rito, entro quattro giorni dal ricevimento della stessa.

Qualora l'Ufficio di cui al comma 1 riscontri la mancanza di documentazione prescritta a corredo della domanda, questo provvede, entro dieci giorni dalla presentazione, a richiedere all'interessato la necessaria documentazione integrativa, assegnandogli un termine per adempiere. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto ed inizierà nuovamente a decorrere dalla data della presentazione della documentazione integrativa richiesta. In caso di mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine assegnato, la domanda viene archiviata.

Art. 9 **Richiesta di autorizzazione**

Nella richiesta di autorizzazione dovranno essere indicati:

- dati relativi al soggetto richiedente;
- tipo di richiesta;
- tipo di attività;
- nome, cognome e recapito del progettista;
- riferimenti ad eventuali precedenti atti della CPVLPS o della CCVLPS;
- elenco dei documenti allegati (in triplice copia);
- in caso di manifestazione temporanea, oltre a quanto previsto nei punti precedenti, ubicazione e periodo di svolgimento della manifestazione e data di approntamento dei locali e/o degli impianti.

La Commissione provvede ad approvare, con proprio atto, l'elenco della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione.

In ogni caso, la Commissione può richiedere ulteriore documentazione integrativa, in relazione alla particolarità dei locali o degli impianti, assegnando all'interessato un termine per adempiere. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato la domanda viene archiviata.

Ove occorrono chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, la Commissione può convocare il soggetto richiedente ovvero il progettista.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalla Legge 8 agosto 1990 n. 241.

Art. 10 **Sopralluoghi**

Ai fini della verifica di cui all'art. 141 comma 1 lett. b) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940, gli interessati devono comunicare all'Amministrazione Comunale l'avvenuto approntamento dei locali e/o degli impianti.

L'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. provvede ad inoltrare alla Commissione la comunicazione di cui al comma 1 entro due giorni dal ricevimento.

La Commissione provvede a fissare la data per la verifica di cui al comma 1 non oltre il 7° giorno successivo al ricevimento della comunicazione suddetta.

La Commissione provvede ad approvare, con proprio atto, l'elenco della documentazione da presentare all'atto dell'effettuazione della verifica di cui al comma 1.

In caso di manifestazione temporanea, a parziale deroga di quanto disposto dai commi precedenti, l'indicazione della data di approntamento dei locali e/o degli impianti deve essere contenuta nella stessa richiesta di autorizzazione. In tal caso la Commissione provvederà ad effettuare la verifica di cui al comma 1 in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione ed in ogni caso non oltre il giorno precedente la data stabilita per la manifestazione stessa.

Art. 11 **Ufficio di Segreteria**

L'Ufficio di Segreteria rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnico della Commissione.

In particolare, il Segretario della Commissione:

- istruisce le pratiche da presentare alla Commissione;
- invia ai membri della Commissione l'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno;

- redige i verbali di seduta della Commissione;
- custodisce gli originali dei verbali e tiene l'apposito registro, a norma dell'articolo 7;
- invia copia dei verbali ai componenti della Commissione ed all'Ufficio responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..

Art. 12

Spese di funzionamento della Commissione

L'effettuazione della verifica di cui all'articolo 10 è subordinata al pagamento di una somma a titolo di diritti di sopralluogo e di istruttoria, nella misura di euro 500.00. L'importo relativo deve essere corrisposto all'Amministrazione Comunale a mezzo di versamento sul conto di Tesoreria comunale a mezzo di conto corrente postale o bonifico bancario, con indicazione della seguente causale: "*Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Diritti di sopralluogo e di istruttoria*".

Attestazione del versamento deve essere allegata alla comunicazione di cui all'articolo 10, o depositata presso la Segreteria della Commissione prima dello svolgimento del sopralluogo.

I diritti di sopralluogo sono dovuti anche nel caso di esito negativo del sopralluogo stesso.

I diritti di cui al presente articolo non sono dovuti per i controlli periodici di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/1940.

La Giunta Comunale può altresì con propria deliberazione, stabilire il pagamento e la misura di diritti di istruttoria per l'esame delle pratiche, nonché prevedere la corresponsione di gettoni di presenza per i membri esterni della commissione.

Art. 13

Entrata in vigore e forme di pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet di questo Comune.